

5428/2016

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Corte D'Appello di Roma**  
**II SEZIONE LAVORO**

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Maria Rosaria Marasco	Presidente
Dott. Tiziana Assunta Orru'	Consigliere relatore
Dott. Maria Vittoria Valente	Consigliere

all'udienza del 15/11/2016

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **6967/2013**:

tra

SCARL con domicilio in \_\_\_\_\_  
 MARCONI 57 00100 ROMA, con l'avv. TAGLIALATELA BARBARA

Parte appellante

contro

INPGI , domiciliato in VIA NIZZA, 35 00198 ROMA , con l'avv. DEL VECCHIO  
 BRUNO

Parte appellata

Ha pronunciato la seguente sentenza:

**OGGETTO:** Obbligo contributivo del datore di lavoro - appello avverso la sentenza n° 6061/2013 emessa dal Tribunale di Roma il 06.05.2013

**CONCLUSIONI:** come da rispettivi atti e verbale di udienza

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

*(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)*

*Ritenuto che*, con ricorso *ex art.* 442 c.p.c., ritualmente notificato, l' \_\_\_\_\_ s.r.l., in persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché l'I.N.P.G.I. affinché il Tribunale di Roma annullasse, previa sospensione della relativa esecutorietà, la decisione resa, in data 14.07.2010, dal Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro, con cui l'Istituto convenuto aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con i giornalisti l \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ giornalisti, comminando una sanzione pari ad Euro 65.824,00.

Si costituiva il Ministero convenuto chiedendo: in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; in via subordinata, ancorché preliminare, chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Ministero stesso; nel merito, contestava tutto quanto *ex adverso* argomentato, concludendo per il rigetto del ricorso.

Si costituiva l'I.N.P.G.I. chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la nullità del ricorso introduttivo in quanto notificato oltre il termine di 30 giorni fissato dall'art. 415 c.p.c.; nel merito, contestava le avverse domande e, in via riconvenzionale, chiedeva



condannarsi la società convenuta al pagamento in proprio favore dei contributi dovuti a seguito degli illeciti riscontrati con il verbale di accertamento n. 11/2010 - impugnato in sede amministrativa dalla ricorrente - per un totale di Euro 68.013,00, oltre a sanzioni civili successive sino alla data di effettivo soddisfo.

*Ritenuto che*, con successivo ricorso *ex art.* 414 c.p.c., ritualmente notificato, la

s.r.l., in persona del legale rappresentante, proponeva altresì opposizione avverso il decreto con il quale il Giudice del Lavoro di Roma, provvedendo in conformità alla richiesta dell'I.N.P.G.I., le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 68.013,00 per contributi assicurativi omessi e sanzioni civili per il periodo da ottobre 2004 a febbraio 2009, oltre a interessi e spese, relativamente alle collaborazioni rese dai medesimi giornalisti di cui sopra.

In punto di fatto, deduceva che l'I.N.P.G.I. - facendo seguito al verbale ispettivo n. 11/2010 - aveva assoggettato a contribuzione le posizioni lavorative derivanti dall'accertamento della sussistenza, ai sensi degli artt. 1 e 12 del CNLG, di un rapporto di lavoro subordinato dei suddetti giornalisti; in punto di diritto, contestava le relative pretese contributive dell'Istituto, sostenendo l'assoluta insussistenza delle omissioni contributive addebitate, là dove fondate su mere considerazioni e deduzioni degli ispettori verbalizzanti, sprovviste, dunque, di qualsivoglia elemento probatorio; in particolare, sosteneva che i giornalisti menzionati non avevano mai svolto, nel periodo considerato, attività lavorativa subordinata, avendo intrattenuto con la società rapporti di collaborazione autonoma.

Fissata l'udienza di discussione si costituiva l'I.N.P.G.I. che, previa istanza di riunione con il primo procedimento instaurato, contestava l'opposizione, chiedendone il rigetto in ragione dell'infondatezza delle avverse argomentazioni.

*Ritenuto che*, il Tribunale di Roma, con la sentenza in oggetto, previa riunione dei procedimenti citati in ragione della connessione oggettiva e soggettiva intercorrente tra questi, dopo avere istruito la causa con prova testimoniale e documentale, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero convenuto, compensando le spese di lite tra questo e la società ricorrente; rigettava le domande proposte da quest'ultima nei confronti dell'Istituto e, dichiarando l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, condannava la società opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'I.N.P.G.I.

In particolare il Tribunale dopo essersi soffermato sui connotati essenziali della subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico, rilevava che dalle dichiarazioni rese e dai giornalisti e dal sig. \_\_\_\_\_, Direttore Responsabile del \_\_\_\_\_ in sede ispettiva, nonché dalle deposizioni dei testi escussi in giudizio poteva senz'altro evincersi la natura subordinata dell'attività espletata dai giornalisti in questione, essendo emerso per tutti l'inserimento stabile nell'organizzazione editoriale della società opponente attraverso l'assegnazione ad ognuno della cura di un servizio, con conseguente affidamento della società.

\*\*\*

*Ritenuto che*, con atto tempestivamente depositato la \_\_\_\_\_ s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto, deducendo l'erronea valutazione sia delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado, sia delle dichiarazioni rese in sede ispettiva; in particolare, lamenta che il Tribunale avrebbe attribuito una



minore valenza probatoria alle dichiarazioni rese dai testi citati da parte opponente, in assenza di un'adeguata motivazione sul punto. Pertanto, ha negato la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorrente tra i giornalisti e la società medesima e, derivandone l'infondatezza delle pretese contributive avanzate dall'Istituto, ha concluso per l'accoglimento dell'appello, ad integrale riforma della sentenza impugnata. Si è costituito l'I.N.P.G.I., il quale, nel riproporre le medesime difese sviluppate in primo grado, ha concluso per il rigetto dell'appello.

- 1 -

*Ritenuto che*, nel costituirsi in giudizio, l'I.N.P.G.I. eccepisce l'inammissibilità del presente appello, là dove proposto esclusivamente nei confronti dell'Istituto e non nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - anch'esso parte del giudizio di primo grado - conseguendone la in violazione del principio del litisconsorzio processuale. Orbene, assumendo detta eccezione carattere preliminare, occorre trattare quest'ultima con priorità rispetto le ulteriori doglianze di merito.

Tale eccezione si rivela infondata.

Infatti, nel precedente grado di giudizio, il Tribunale ha rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero convenuto, confluendo, detta disposizione, in un autonomo capo del dispositivo della sentenza in epigrafe.

Ciò premesso, non essendo stato impugnato il suddetto capo, quest'ultimo deve, allo stato, ritenersi coperto dal giudicato, conseguendone, da un lato, la definitiva estromissione del Ministero dal presente giudizio e, dall'altro, la piena ammissibilità dell'appello proposto dalla

s.r.l.

- 2 -

*Ritenuto che*, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza ritenendo che all'esito dell'istruttoria non sia emerso in alcun modo lo stabile inserimento dei giornalisti in questione nell'organizzazione aziendale, né l'obbligo di piena disponibilità degli stessi nei confronti del datore di lavoro, né l'impiego esclusivo di mezzi aziendali, né l'obbligo contrattuale di comunicare assenze e di godere di ferie, né il percepimento di una retribuzione fissa, né, in generale, l'assoggettamento al potere direttivo disciplinare del datore di lavoro; elementi, questi, ritenuti dalla giurisprudenza quali sintomatici della natura subordinata del lavoro giornalistico.

Osserva la Corte che, come si evince dalla lettura del verbale ispettivo in atti, l'I.N.P.G.I. ha fondato l'accertamento dell'omissione contributiva con riferimento ai lavoratori indicati sulla base delle dichiarazioni rese, in sede ispettiva, da parte dei lavoratori presenti e dei responsabili dei servizi in merito alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e di corresponsione della retribuzione.

Contrariamente a quanto ritenuto nell'atto d'appello, il Tribunale, nell'accertare la sussistenza della subordinazione contestata dalla società allora opponente, ha correttamente esaminato le risultanze documentali allegate al verbale ispettivo, valutandole unitamente all'esito delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio.

Secondo il Tribunale, gli elementi caratterizzanti la subordinazione con riferimento al tipo normativo della figura del corrispondente *ex* articolo 12 CNLG sono positivamente emersi all'esito della complessa attività istruttoria espletata nel corso del giudizio alla luce della copiosa documentazione contenuta nel verbale ispettivo e versata in atti e delle dichiarazioni rese dai giornalisti stessi.



La Corte osserva, innanzitutto, che, nel rapporto di lavoro giornalistico, ciò che rileva particolarmente ai fini dell'individuazione del vincolo della subordinazione - attenuato in considerazione della natura squisitamente intellettuale delle prestazioni lavorative, caratterizzate da creatività ed autonomia - è l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni stesse nell'organizzazione dell'impresa (in tal senso Cass. 13778/2001 e altre successive conformi).

In particolare la giurisprudenza ha costantemente escluso la sussistenza della subordinazione quando siano convenute e, di fatto, rese singole, ancorché continuative, prestazioni in una successione di incarichi professionali e allorché la remunerazione sia commisurata alla prestazione singolarmente convenuta (in tal senso Cass. 21.10.2000 n° 13945 e successive conformi).

In sostanza, il giornalista subordinato è colui che, avendo la responsabilità del servizio affidatogli, assume l'impegno a trattare con continuità di prestazioni uno specifico settore o specifici argomenti di informazione, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la cura di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obiettivi sulla disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra.

In conclusione, pertanto, il vincolo della subordinazione nel lavoro giornalistico deve essere inteso come "inserimento continuativo nell'organizzazione dell'impresa" e cioè quale permanente disponibilità del lavoratore a svolgere le prestazioni, seguendo le istruzioni del datore di lavoro; ai sensi del CNLG esecutivo "*erga omnes*", si esige la collaborazione fissa, la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio.

Come correttamente ritenuto dal Tribunale, in sede istruttoria è emersa inconfutabilmente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i giornalisti menzionati nel verbale ispettivo e la \_\_\_\_\_ s.r.l., essendo stata dimostrata la stabilità dell'inserimento lavorativo degli stessi nell'organizzazione del giornale.

Infatti, dall'istruttoria, è innanzitutto emerso che: \_\_\_\_\_ ha svolto, nel periodo compreso tra aprile 2005 e dicembre 2006, il tirocinio professionalizzante presso la redazione del \_\_\_\_\_, testata, questa, imputabile alla società appellante. Tale circostanza, oggetto di una dichiarazione a firma del Presidente dell'Ordine di giornalisti della Campania, ha trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni, incontestate, rese in sede ispettiva dal sig. \_\_\_\_\_, Direttore responsabile della testata in questione; quest'ultimo ha riferito circa la posizione di redattore ricoperta, nel periodo compreso tra il 2003 e il 2006, dalla sig.ra \_\_\_\_\_, la quale, sottoposta alle proprie direttive, era la responsabile del settore di cronaca nera per il territorio dell'Agro Aversano.

Quanto alla posizione di \_\_\_\_\_, risulta che quest'ultima, occupandosi dei settori di cronaca nera, bianca, giudiziaria e politica per la testata Cronache di Napoli, lavorasse alle dipendenze della società opponente con continuità, percependo una retribuzione in misura fissa e dovendo peraltro concordare tanto la linea editoriale che l'organizzazione stessa della propria prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda il godimento delle ferie e la fruizione di permessi e giorni di assenza.



Quanto alla posizione di \_\_\_\_\_, accreditata quale giornalista della testata Cronache di Napoli, è emerso: come quest'ultima, percependo una retribuzione in misura fissa e svincolata dai pezzi scritti, fosse la referente esclusiva dei servizi di attualità, cronaca bianca e nera per il territorio del marigliano e del nolano; come dovesse rimanere a disposizione della redazione ai fini dell'aggiornamento delle notizie, dovendo altresì concordare l'organizzazione del proprio lavoro, sottoposto alle direttive datoriali, quanto a ferie e assenze.

In ultimo, con riferimento a \_\_\_\_\_ è emerso che quest'ultimo fosse il referente esclusivo per la testata Cronache di Napoli con riferimento ai servizi di cronaca nera, bianca, giudiziaria, politica e attualità per il territorio di Pomigliano d'Arco e il relativo polo industriale; inoltre, il giornalista, sottoposto alle direttive datoriali, era stabilmente inserito nell'organizzazione della redazione, dovendo garantire la propria reperibilità e concordare i periodi di ferie, godendo peraltro di una retribuzione corrisposta in forma fissa.

Tali circostanze, riferite in sede di deposizione testimoniale dal sig. \_\_\_\_\_ e parzialmente supportate da quella resa dal teste \_\_\_\_\_, sono state valorizzate a ragione dal Tribunale, il quale, al contrario di quanto sostiene parte appellante, ha lautamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le dichiarazioni rese dagli altri due testimoni escussi; infatti, oltre a ritenere *la naturale attenuata valenza, dal punto di vista probatorio, delle relative deposizioni*, là dove i sigg.ri \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ risultano tuttora alle dipendenze della \_\_\_\_\_ s.r.l., il Tribunale ha evidenziato come la contrapposta versione dei fatti resa da questi ultimi non potesse ritenersi attendibile, in quanto hanno dichiarato di non aver lavorato sul territorio in cui operavano i giornalisti in questione, nel periodo di riferimento.

Invece, i due testi di parte ricorrente escussi hanno precisato (ciascuno per le singole posizioni lavorative di personale conoscenza) che i giornalisti indicati erano tenuti ad evadere richieste da parte dei capi servizio di riferimento o dei redattori ordinari aventi ad oggetto la redazione di singoli articoli su specifiche attività.

Le richieste da parte dei referenti della società editoriale erano quotidiane e predeterminate, tanto che i giornalisti in esame garantivano le notizie per lo specifico settore di riferimento, mentre non vi è prova che le stesse notizie fossero reperite anche da fonti diverse.

Inoltre è rimasto provato che tutti i giornalisti fossero pagati in misura fissa mensile e non in caso di pubblicazione dell'articolo.

Come noto, le modalità di corresponsione della retribuzione costituiscono un mero indice della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in ogni caso l'erogazione di compensi, come nel caso di specie, non commisurati a singola prestazione costituisce un elemento indicativo della presenza di un potere di eterodeterminazione della prestazione proprio in funzione della loro stabilità anche in caso di assenza per ferie.

La sussistenza del vincolo di stabilità si evince chiaramente dalla prova della continuità e della assiduità della collaborazione svolta e dall'affidamento ad ognuno di un settore particolare dell'informazione.

Inoltre, tali elementi trovano ulteriore conferma nella dichiarazioni rese agli ispettori dai giornalisti e dal sig. \_\_\_\_\_, Direttore responsabile del Corriere di Caserta, e pacificamente risultanti dai verbali in atti, i quali, stante l'assenza di specifica



contestazione avanzata sul punto dall'odierno appellante, assumono piena valenza probatoria.

La valutazione del materiale probatorio offerta dall'appellante, dunque, non è idonea ad inficiare le conclusioni del Tribunale fondata sulle circostanze di fatto effettivamente dichiarate dai testi escussi e confermate dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva.

La Corte ritiene, perciò, che il Tribunale non solo abbia correttamente valutato tutto il materiale probatorio in atti, ma abbia altresì espresso un giudizio valido e condivisibile in quanto confortato dalle risultanze probatorie.

Infatti, all'esito dell'esame istruttorio può senz'altro ritenersi raggiunta la dimostrazione che le prestazioni rese dai singoli giornalisti non fossero singolarmente convenute con la società appellante in base ad una successione di incarichi, ma concordate in via continuativa sulla base dell'affidamento e della responsabilità di singoli e specifici servizi con conseguente garanzia per la società della loro copertura sul territorio.

Deve perciò essere affermato anche in questa sede che i giornalisti

garantivano, nel periodo considerato in

atti, la copertura informativa di aree di loro specifica competenza con continuità, conseguendone la responsabilità di un servizio e dovendosi, perciò, ritenere stabilmente e funzionalmente inseriti nella organizzazione aziendale.

L'appello deve perciò essere respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.

Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

### **P.Q.M.**

Respinge l'appello e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado liquidate in € 3.307,00 oltre 15% per spese forfettarie.

Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 15/11/2016

Il consigliere estensore  
dott.ssa Tiziana Orrù

Il Presidente  
dott. Maria Rosaria Marasco

